

BOZZE DI STAMPA

25 novembre 2025

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani (1519-A)

EMENDAMENTI

Art. 1

1.1 (testo corretto)

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-quater) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 517-sexies e 517-septies, nelle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 517-octies e per il delitto consumato o tentato di cui all'articolo 517-novies.».

1.2 (testo corretto)

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-quater) per il delitto consumato o tentato previsto dall'articolo 517-novies.».

1.3

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1 premettere il seguente:

«01. Al Titolo VI, Capo II, del libro secondo del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 440 è sostituito dal seguente:

«Art. 440. - (*Contaminazione, adulterazione o corruzione di acque, alimenti o medicinali*) - Chiunque contamina, adultera o corrompe acque destinate all'alimentazione, alimenti o medicinali, rendendoli pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

La stessa pena si applica a chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, produce, tratta o compone alimenti, medicinali o acque destinate all'alimentazione in violazione delle leggi o dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, rendendoli pericolosi per la salute pubblica»;

b) dopo l'articolo 440 sono inseriti i seguenti:

«Art. 440-bis. - (*Importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 439 e 440, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce alimenti, medicinali o acque avvelenati, contraffatti, adulterati, contaminati, corrotti, ovvero prodotti, trattati o composti in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare o dei medicinali, o comunque inadatti al consumo umano o nocivi, pericolosi per la salute pubblica, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 440-ter. - (*Omesso ritiro di alimenti, medicinali o acque pericolosi*) - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 440 e 440-bis, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni l'operatore del settore alimentare o del commercio che, essendo a conoscenza della pericolosità del consumo di alimenti, medicinali o acque da lui detenuti o alienati, omette di provvedere immediatamente al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori oppure di informare immediatamente le autorità amministrative competenti per la sicurezza degli alimenti, delle acque e dei medicinali.

Alla stessa pena soggiace l'operatore del commercio che non osserva i provvedimenti dati dall'autorità competente per l'eliminazione del pericolo di cui al primo comma.

Art. 440-*quater*. - (*Informazioni commerciali ingannevoli o pericolose*) - Chiunque, fuori dei casi previsti dagli articoli 440-*bis*, 440-*ter*, 441 e 443, mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, acque o medicinali pregiudica la sicurezza del loro consumo con pericolo per la salute pubblica è punito con la reclusione da uno a quattro anni»;

c) all'articolo 441:

1) la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «440»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla stessa pena soggiace chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, senza essere concorso nell'adulterazione o nella contraffazione, importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per il commercio, commercializza, somministra, vende o distribuisce le cose indicate nel primo comma, che sa essere contraffatte o adulterate in modo pericoloso per la salute pubblica»;

d) dopo l'articolo 445 sono inseriti i seguenti:

«Art. 445-*bis*. - (*Disastro sanitario*) - Quando dai fatti di cui agli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 440-*quater*, 441, 443 e 445 deriva quale conseguenza non voluta, la lesione grave o gravissima o la morte di tre o più persone e il pericolo grave e diffuso di analoghi eventi ai danni di altre persone, si applica la pena della reclusione da sei a diciotto anni.

Art. 445-*ter*. - (*Disposizioni comuni*) - Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo:

1. il pericolo per la salute pubblica è valutato tenendo conto anche dei consumi cumulativi in quantità normali delle acque, degli alimenti e dei medicinali distribuiti o venduti ed è accertato con riferimento al tempo della loro distribuzione, vendita o messa in circolazione per il consumo;

2. l'alimento si considera adulterato o trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui all'articolo 440 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

3. l'alimento si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

e) all'articolo 446, le parole: «441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «440-*bis*, 440-*ter* e 441»;

f) all'articolo 448:

1) al secondo comma, le parole: «dagli articoli 439, 440, 441 e 442» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 439, 440, 440-*bis*, 441 e 445-*bis*»;

2) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

«La condanna per i reati indicati dagli articoli 439, 440, 440-*bis*, 440-*ter* e 445-*bis* importa il divieto, per la durata indicata dall'articolo 30, di ottenere iscrizioni o provvedimenti, comunque denominati, di contenuto autorizzativo, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, nonché l'accesso a contributi, finanziamenti o mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

Nei casi di cui al terzo comma, il giudice, se il fatto è di particolare gravità o in caso di recidiva specifica, può disporre la chiusura temporanea, da uno a dodici mesi, dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso. Se ricorrono ambedue le condizioni di cui al primo periodo, il giudice può disporre la revoca di autorizzazioni, licenze o analoghi provvedimenti amministrativi che consentono l'esercizio dell'attività nonché la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso»;

g) all'articolo 452 l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Quando alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 440-*bis*, 440-*ter*, 441, 442, 443, 444 e 445 è commesso per colpa, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte dalla metà a due terzi».

1.4

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 444, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 51» sono sostituite dalle seguenti: «da due a cinque anni e con la multa da euro 15.000 a euro 60.000».

1.5

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 1.1) sostituire le parole: «da uno a quattro anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000» *con le seguenti:* «da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000».

1.100 (già 1.6)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera d), numero 1.2) sostituire le parole "al fine di trarne profitto" *con le seguenti*: "al fine di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo";

2) alla lettera d), numero 2):

a) al capoverso art. 517-*sexies*, sostituire le parole: "di indurre in errore il compratore e di trarne profitto" con le seguenti: "di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo";

b) al capoverso art. 517-*septies*, sostituire le parole "al fine di trarne profitto" *con le seguenti*: "al fine di conseguire, per sé o per altri, un indebito profitto o un vantaggio competitivo".

1.7

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), dopo le parole: «detiene per la vendita» inserire la seguente: «somministra».

1.8

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 1.2, al capoverso, dopo la parola: «circolazione» inserire le seguenti: «i medesimi».

1.9

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 1), capoverso 1.2), sostituire le parole: «la cui indicazione geografica o» con le seguenti: «i cui segni di indicazione geografica o di».

1.11

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 1.2), al capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La punibilità è esclusa qualora l'operatore commerciale dimostri di aver agito con la dovuta diligenza, avvalendosi di fornitori certificati o, in alternativa, fornendo la documentazione idonea ad attestare la regolarità del prodotto.».

1.12

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-sexies» sopprimere le parole: «introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, ».

1.13

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2), al capoverso «Art. 517-sexies» sopprimere le parole: «, trasporta».

1.14

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies» dopo la parola: «trasporta,» inserire le seguenti: «detiene per vendere, offre o».

1.15

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies» sopprimere le parole: «acque e bevande».

1.16

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-sexies», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «che sa essere non genuini o, per origine, provenienza, qualità o quantità,» *con le seguenti:* «che per origine, provenienza, qualità o quantità, sono»;

b) *sostituire le parole:* «con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da euro 4.000 a euro 10.000», *con le seguenti:* «con la reclusione da quattro mesi a due anni o con la multa da euro 2.000 a euro 6.000».

1.23

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art. 517-septies» sopprimere le parole: «al fine di trarne profitto».

1.24

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-septies» sopprimere le parole: «acque e bevande».

1.25

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-septies», dopo la parola: «compratore» *inserire le seguenti:* «o il consumatore».

1.26

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso «Art.517-septies», dopo la parola: «telematiche» inserire le seguenti: «ovvero in violazione di legge o del diritto dell'Unione europea».

1.29

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), numero 2), sopprimere il capoverso «Art. 517-octies».

1.30

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso «Art. 517-octies», al secondo comma, numero 1), sopprimere le parole: «protette dalle norme vigenti».

1.101

LOPREIATO, NATURALE

Al comma 1, lettera d), numero 2), apportare le seguenti modifiche:

a) Al capoverso "Art. 517-octies" sopprimere l'ultimo comma;

b) dopo il capoverso "Art. 517-octies" aggiungere, in fine, il seguente: «Art. 517-novies - (Agropirateria) - Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 416 e 416-bis, al fine di trarne profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, anche con tecniche di comunicazione a distanza o con strumenti digitali nelle rete telematiche commette alcuno dei fatti di cui agli articoli 517-sexies e 517-septies è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 75.000; se commette alcuno dei fatti di cui all'articolo 517-quater, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.

Se ricorre taluna delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 517-octies, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Oltre alla pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis*, alla condanna consegue il divieto, di pari durata, di porre in essere, anche per interposta persona fisica o giuridica, qualsiasi condotta, comunicazione commerciale e attività pubblicitaria finalizzata alla promozione dei prodotti oggetto di compravendita.

Qualora il colpevole sia già stato condannato per taluno dei reati indicati nell'articolo 518.1, primo comma, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice dispone la confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza o di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato rispetto al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica.

Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si sia adoperato per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione dei concorrenti negli stessi ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione del delitto medesimo o dei profitti da esso derivanti».

1.41

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso «Art. 518.1.» apportare le seguenti modificazioni:

a) *al numero 1), dopo le parole: «attività imprenditoriali» aggiungere le seguenti: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato»;*

b) *al numero 2), dopo le parole: «attività imprenditoriali» aggiungere le seguenti: «nel medesimo ambito in cui è stato commesso il reato».*

1.102

LOPREIATO, NATURALE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis) All'articolo 240-bis, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «517-quater,» sono inserite le seguenti: «517-sexies, 517-septies,».

1.103 (già 2.0.2)

LOPREIATO, NATURALE

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. All'articolo 25-bis.1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, alinea, le parole: «l'industria e il commercio» sono sostituite dalle seguenti: «l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare»;

2) al comma 1, lettera a), le parole «e 517-*quater*» sono sostituite dalle seguenti: «517-*sexies* e 517-*septies*»;

3) al comma 1, lettera b) le parole: «e 514» sono sostituite dalle seguenti: «, 514, 517-*quater*, 517-*octies* e 517-*novies*»;

4) al comma 2, dopo le parole: «si applicano» è inserita la seguente: «altresì».

5) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI, BAZOLI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame si inserisce nell'ambito delle iniziative volte alla valorizzazione del Made in Italy attraverso una più efficace tutela contro le frodi nel settore agroalimentare, nonché attraverso il contrasto alla criminalità organizzata;

la relazione al provvedimento evidenzia come i fenomeni di contraffazione e frode alimentare siano sempre più diffusi e sofisticati in ragione dell'attrazione esercitata dalle eccellenze agroalimentari italiane, testimoniata dalla crescita costante delle esportazioni;

risultano particolarmente gravi e crescenti i fenomeni di infiltrazione delle organizzazioni mafiose nel settore agroalimentare, attraverso le cosid-

dette agromafie, e le sofisticazioni alimentari, che danneggiano i consumatori, la salute e le imprese oneste;

la proposta legislativa introduce nuove fattispecie delittuose nel codice penale e irrigidisce il quadro sanzionatorio già esistente, inserendo un nuovo Capo II-*bis* al titolo VIII del libro secondo, dedicato ai "delitti contro il patrimonio agroalimentare";

in materia penale è necessario assicurare il rispetto del principio di tassatività, tanto nella descrizione delle fattispecie quanto nella definizione dell'elemento soggettivo, evitando incertezze interpretative che possano tradursi in un aggravio di lavoro per le Procure e in oneri ingiustificati per le imprese;

la norma penale opera entro i limiti di territorialità, non potendo quindi reprimere condotte di contraffazione e frode interamente realizzate all'estero;

un rafforzamento delle sanzioni penali non deve tradursi in una nuova forma di burocrazia punitiva a carico delle imprese oneste, specie quelle situate in contesti rurali complessi e caratterizzate da risorse umane e tecniche limitate;

risulta necessario un equilibrio tra repressione dei reati e promozione della conformità, prevedendo strumenti di formazione, prevenzione e rafforzamento dei controlli interni a sostegno delle imprese;

molte delle fattispecie previste nel provvedimento risultano già presidiate da sanzioni amministrative, con il rischio che l'ampliamento delle incriminazioni possa determinare un incremento delle notizie di reato poi destinate all'archiviazione, con aggravio per il sistema giudiziario;

impegna il Governo:

a monitorare l'attuazione delle nuove disposizioni e apportare le opportune modifiche laddove non sia garantita l'applicazione rigorosa del principio di tassatività delle fattispecie penali, la chiara definizione degli elementi soggettivi richiesti per la configurabilità del reato e l'effettiva progressività delle sanzioni concretamente comminate;

a garantire misure di accompagnamento delle imprese, anche mediante programmi di formazione, campagne di informazione e strumenti di prevenzione e rafforzamento dei controlli interni, al fine di evitare che l'inasprimento sanzionatorio si traduca in un aggravio burocratico per le realtà produttive che già operano nel rispetto delle regole.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e affidate a laboratori accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, con obbligo di verbalizzazione della procedura seguita dalla polizia giudiziaria.».

2.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole:

«ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di prodotti alimentari idonei al consumo umano o animale, non contraffatti, non deteriorati e in linea con i termini minimi di conservazione o con la data di scadenza, soggetti a rapido deterioramento, l'autorità giudiziaria dispone la devoluzione, per la distribuzione gratuita in favore di persone bisognose o animali abbandonati, a enti territoriali, a enti caritatevoli o ad altri enti pubblici ovvero ad associazioni o consorzi che abbiano per statuto o atto costitutivo compiti assistenziali, previa rimozione dell'eventuale marchio, segno distintivo o indicazione anche figurativa, che costituisce reato ovvero previo declassamento merceologico o regolarizzazione amministrativa.»».

2.12

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) all'articolo 132-bis, comma 1, lettera b), dopo le parole: «circolazione stradale,» sono inserite le seguenti: «ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare,».

2.0.3

LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 30 aprile 1962, n. 283)

1. Alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. La delega di funzioni da parte del titolare di un'impresa alimentare, come individuata ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, o, comunque, da parte del soggetto che ne esercita i poteri gestionali, decisionali e di spesa, è ammessa alle seguenti condizioni:

- a) che la delega risulti da atto scritto recante data certa;
- b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza occorrenti in relazione alla specifica natura delle funzioni delegate;
- c) che la delega attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- d) che la delega attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del titolare in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite da parte del delegato. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di organizzazione e gestione ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il titolare, delegare specifiche funzioni in materia di sicurezza degli alimenti e di lealtà commerciale alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza a carico del delegante in ordine al corretto svolgimento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate»;

b) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti che, per inosservanza delle procedure o dei requisiti di sicurezza prescritti da leggi o regolamenti oppure per il cattivo stato o l'ini-

doneità delle condizioni di conservazione, per i trattamenti subiti, per l'alterazione ovvero per la presenza di ingredienti, componenti, cariche microbiche o additivi vietati o superiori ai limiti stabiliti da regolamenti o disposizioni ministeriali, risultano nocivi o inadatti al consumo umano, anche soltanto per particolari categorie di consumatori, è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena di cui al comma 1 si applica quando, a causa della falsità o incompletezza delle informazioni commerciali fornite in relazione agli alimenti, il loro consumo risulta nocivo, anche soltanto per particolari categorie di consumatori.

3. Se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi per colpa si applica la pena dell'arresto da sei mesi a due anni.

4. Quando il fatto, in relazione al grado di nocività dell'alimento o alla sua quantità, è di particolare gravità, la pena è aumentata; quando, in relazione ai medesimi parametri, il fatto risulta di particolare tenuità, la pena è diminuita.

5. Quando dai fatti di cui ai commi 1 e 2 conseguono per colpa gli eventi di cui all'articolo 445-*bis* del codice penale, si applica la pena ivi prevista.

6. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1, 2 e 5 del presente articolo, si applicano l'articolo 36 e il quarto comma dell'articolo 448 del codice penale.

7. Agli effetti della presente legge, l'alimento:

a) si considera trattato in violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza alimentare anche quando le condotte di cui al comma 1 sono poste in essere tramite la somministrazione all'animale vivo o l'utilizzazione in relazione al vegetale prima della raccolta di sostanze vietate o in quantità eccedenti quelle consentite;

b) si intende inadatto al consumo umano quando è putrefatto, deteriorato, decomposto o contaminato»;

c) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-*bis*. - 1. Chiunque non ottempera alle misure provvisorie di gestione del rischio adottate dalle autorità dell'Unione europea o nazionali in attuazione del principio di precauzione in materia alimentare è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Quando il fatto, in relazione alla quantità di prodotto, è di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

Art. 5-*ter*. - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, prepara, produce, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti privati, anche in parte, dei propri elementi nutritivi o mescolati a sostanze di qualità inferiore o comunque aventi una composizione non conforme alle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, è punito con la stessa sanzione di cui al comma 1 chiunque, nell'ambito di un'attività di impresa, impiega nella preparazione, importa, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, somministra, detiene per il commercio, commercializza o mette altrimenti in circolazione alimenti in cattivo stato di conservazione, con cariche microbiche superiori ai limiti consentiti, insudiciati o invasi da parassiti.

3. Quando le condotte di cui ai commi 1 e 2, in relazione alla quantità di prodotto, sono di particolare gravità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 75.000.

4. Chiunque, al di fuori dell'ambito di un'attività di impresa, importa alimenti in cattivo stato di conservazione, insudiciati o invasi da parassiti è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500»;

d) gli articoli 12-ter e 12-quater sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

«Art. 12-ter. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'ammenda, anche se alternativa a quella dell'arresto, e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per consentire l'estinzione della contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria procedente impartiscono al contravventore un'apposita prescrizione fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario e comunque non superiore a sei mesi. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

3. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

4. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di potenziale pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

5. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

6. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 2, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

7. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un terzo del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.

8. Le somme di cui al comma 7 sono versate e rimangono acquisite al bilancio dello Stato.

9. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

10. Se il pubblico ministero acquisisce notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui al presente articolo. In tale caso l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informa il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

11. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui ai commi 7 e 9.

12. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

13. La contravvenzione è estinta se il contravventore adempie alle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dal comma 7.

14. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma comunque entro il termine di cui al comma 6, ovvero l'eliminazione delle conseguenze pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale.

Art. 12-*quater*. - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle contravvenzioni in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare punite con la pena dell'arresto e la cui consumazione è dipesa da eventi inerenti a un contesto produttivo, organizzativo, commerciale o comunque di lavoro che possono essere neutralizzati o rimossi.

2. Per le contravvenzioni di cui al comma 1 il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di due anni con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguaglio di cui all'articolo 135 del codice penale.

3. La sostituzione di cui al comma 2 è ammessa solo quando sono state eliminate le fonti di rischio da cui è dipesa la consumazione del reato.

4. Decorsi tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 2, il reato si estingue se l'imputato ha adempiuto al pagamento e non ha commesso ulteriori reati in materia di alimenti, sicurezza, tracciabilità e igiene alimentare»;

e) gli articoli da 12-*quinquies* a 12-*nonies* sono abrogati.

Art. 8

8.7

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «5-bis», aggiungere, in fine, il seguente: «5-ter. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata ai commi 1 e 2 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.»

8.8

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituita dalla seguente: «all'articolo 27, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti»;

b) aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «5-ter) Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e dal presente articolo sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.»

8.10

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. Per le microimprese, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 3, 8, 9, 13 e 27 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231, sono ridotte fino a un terzo rispetto agli importi minimi e massimi stabiliti, in ragione della capacità economica del soggetto destinatario e del principio di proporzionalità.».

Art. 11

11.5

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, prima delle parole: «è istituita, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN)» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute»;

11.4

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, sostituire le parole: «è istituita, nell'ambito» con le seguenti: «è istituita, di concerto con il Ministero della salute e nell'ambito».

11.3

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», primo periodo, dopo le parole: «è istituita,» inserire le seguenti: «su proposta del Ministro della salute».

11.6

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), al capoverso «01», sopprimere la parola: «quotidianamente».

11.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01,» secondo periodo, sostituire la parola: «quotidianamente» con la seguente: «settimanalmente».

11.10

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, dopo le parole: «di produzione, trasformazione» inserire le seguenti: «, stoccaggio».

11.11

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la loro destinazione d'uso, assicurandone la tracciabilità anche attraverso l'obbligo di inserire le diciture "fresco" ovvero "congelato" in etichetta per ogni prodotto derivato dal latte bufalino».

11.12

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», al terzo periodo, dopo le parole: «di effettuare i controlli ufficiali» inserire le seguenti: «basati sull'analisi dei rischi».

11.13

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», terzo periodo, dopo le parole: «di origine animale» inserire le seguenti: «basati sull'analisi dei rischi».

11.14

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «01.», ultimo periodo, dopo le parole: «presso i caseifici, verificando altresì» inserire le seguenti: «sia le quantità prodotte dalla stalla che».

11.19

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente: «c-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nella produzione della "Mozzarella di Bufala campana" DOP di cui al comma 1 è vietato l'utilizzo di latte di bufala congelato, latte di bufala concentrato congelato o pasta filata di bufala congelata.».

11.22

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera d), capoverso «2.», primo periodo, dopo le parole: «delle foreste» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministro della salute.».

11.26

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, lettera l), dopo il capoverso «5-ter» aggiungere il seguente: «5-quater. I produttori, gli importatori, i grossisti e gli utilizzatori di latte di bufala in polvere ovvero concentrato, comunque conservati in magazzini frigo e non, devono tenere costantemente aggiornato il registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 della legge 11 aprile 1974, n. 138. Salva l'applicazione delle norme penali vigenti, chiunque viola le disposizioni di cui al presente

comma è soggetto alle sanzioni di cui alla legge 11 aprile 1974, n. 138 nonché della presente legge.».

Art. 12

12.2

LOPREIATO, BEVILACQUA, CASTELLONE, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «e delle foreste» inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero della salute».

12.0.2

BEVILACQUA, LOPREIATO, BILOTTI

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

«Art. 12-bis

(Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

6-*bis*. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all'interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all'acquirente.

6-*ter*. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).

6-*quater*. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-*bis*.

6-*quinqüies*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-*bis*, al fabbricante e all'importatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro

6-*sexies*. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-*ter*, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-*ter*, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro».

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in *Italy* e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.

3. Di conseguenza, al titolo del Capo III, dopo le parole: "E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLI" sono inserite le seguenti: ", ETICHETTATURA E TUTELA DEL CONSUMATORE".

Art. 13

13.2

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo.

13.3

LOPREIATO, BILOTTI

Sopprimere l'articolo.

13.5

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», al comma 1 sostituire il primo periodo con i seguenti: «In materia agroalimentare e della pesca, l'organo accertatore, qualora rilevi violazioni documentali di carattere formale che non comportano il rischio di immissione in commercio di prodotti inidonei al consumo umano o animale, invita tempestivamente il produttore a fornire entro due giorni, anche mediante posta elettronica certificata, documentazione idonea a dimostrare la regolarità. In caso di mancato riscontro ovvero di invio di documentazione insufficiente o inidonea, l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo del prodotto oggetto del controllo o dei mezzi tecnici della produzione, quali sementi, prodotti fitosanitari, fertilizzanti, mangimi, prodotti impiegati come coadiuvanti e additivi o comunque qualsiasi prodotto impiegato per ottenere un prodotto agroalimentare.».

13.6

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «consumo umano o animale» inserire le seguenti: «provvede alla diffida, assegnando un termine utile per l'invio dei dati e degli atti necessari, non superiore a due giorni lavorativi, anche mediante posta elettronica certificata.»;

b) sostituire le parole: «, dispone il blocco ufficiale temporaneo» con le seguenti: «Nei casi di inerzia l'organo accertatore dispone il blocco ufficiale temporaneo».

13.7

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis», dopo il comma 3 aggiungere il seguente: «3-bis. Nel caso in cui sussista il rischio di un deperimento dei prodotti tale da impedirne la successiva immissione in commercio, il blocco temporaneo di cui al comma 1, è sostituito dal versamento di una somma pari al 3 per cento del valore complessivo del prodotto a titolo cauzionale. La somma è trattenuta dall'organo accertatore, che la restituisce all'interessato nel caso di esito positivo delle verifiche di cui al comma 2.».

13.8

LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso «Art. 18-bis» dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis) Nei casi di cui al comma 3, primo periodo, il soggetto sottoposto a controllo è risarcito della merce che in costanza di blocco temporaneo si è resa inidonea al consumo umano o animale.».

Art. 14

14.11

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché un rappresentante designato dalla Commissione salute della Conferenza Stato-Regioni, in rappresentanza delle aziende sanitarie regionali e rappresentanti delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale»;*

b) *dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente: «5-bis. Al fine di evitare sovrapposizioni e garantire un sistema integrato ed efficiente di controlli ufficiali, la cabina di regia coordina le proprie attività con gli organismi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2024, n. 103.».*

14.13

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Corpi forestali regionali», inserire le seguenti: «e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative».

Art. 15

15.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: «abbiano partecipato» inserire le seguenti: «con responsabilità gestionale».

15.100 (già 15.5)

CUCCHI, DE CRISTOFARO, MAGNI

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

15.4

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6-bis», sopprimere il comma 2.

Art. 16

16.2

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Sopprimere l'articolo.

16.3

FREGOLENT, SCALFAROTTO

Sopprimere l'articolo

Art. 17

17.1

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 13», comma 1, al secondo periodo sopprimere le parole: «o, se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla prima violazione, la revoca della medesima licenza».

17.2

BAZOLI, FRANCESCHELLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Al comma 1, lettera e), al capoverso «Art. 13-decies» sopprimere il comma 6.

ORDINE DEL GIORNO

G17.100

BERRINO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS n. 1519 recante "Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani";

premesso che

il Titolo II, Capo V, del richiamato disegno di legge intende provvedere al riordino del regime sanzionatorio in materia di pesca marittima e, in particolare, delle sanzioni amministrative oggi previste;

in applicazione dell'articolo 3 della Costituzione e dell'articolo 7 della CEDU, è oramai definitivamente acquisito al nostro ordinamento il principio di retroattività favorevole delle disposizioni che modificano sanzioni amministrative;

secondo tale principio, che completa l'equiparazione tra sanzioni amministrative punitive e punizioni penali, avviato con l'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, applicando l'intero complesso di garanzie vigenti in materia penale, la *lex mitior* successiva esclude la punizione o riduce la stessa anche in riferimento a comportamenti sanzionatori commessi antecedentemente all'entrata in vigore della legge modificativa del quadro sanzionatorio;

tale principio è stato definitivamente formulato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 21 marzo 2019, n. 63, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 72, nella parte in cui escludeva l'applicazione retroattiva delle modifiche apportate dal comma 3 dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per gli illeciti di cui all'art. 187-*ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, commessi prima dell'entrata in vigore della stessa legge di modifica del correlato apparato sanzionatorio;

per le situazioni non risolte e non definite, ovvero non passate in giudicato, si chiede l'applicazione della nuova norma, soprattutto in riferimento per i pescherecci, alla sanzione accessoria dei punti sia sulla licenza e sia al comandante, in quanto fortemente penalizzanti; si precisa, inoltre, che rimane comunque in corso l'effettivo esborso della sanzione pecuniaria, già applicata in precedenza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di indirizzare, con gli atti attuativi ed esecutivi del disegno di legge A.S. n. 1519, l'applicazione delle nuove disposizioni sanzionatorie anche ai fatti commessi prima della data di entrata in vigore della legge di riordino del regime sanzionatorio in tutti i casi in cui le nuove

disposizioni escludono la rilevanza sanzionatoria di un fatto o prevedono per il medesimo fatto sanzioni più lievi.

EMENDAMENTO

17.0.3

FRANCESCHELLI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

*Dopo l'**articolo** inserire il seguente:*

"Art. 17-bis
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 e 13 della legge 13 novembre 1960, n. 1407, sono abrogati."
